

# COMUNE DI VOGHIERA

PROVINCIA DI FERRARA

ACCIONNALO

\*\*\*\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI

A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

(Art. 12 - Legge 7.08.1990, n. 241)

\*\*\*\*\*

# REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI, E PRIVATI

## ART. 1

Il presente Regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 12 della L. 7.8.90, n. 241, disciplina le modalità ed i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonchè per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed EE.PP. e privati.

## ART. 2

I contributi di cui sopra vengono attribuiti dal Comune nell'esercizio delle proprie funzioni di assistenza sociale, ricreative, culturali e sportive.

#### ART. 3

L'esercizio delle funzioni di assistenza sociale è finalizzato:

- a) a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale;
- b) a favorire il mantenimento ed il reinserimento del cittadino nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento di altro luogo idoneo, e comunque nel proprio normale ambiente di vita.

## ART. 4

La promozione di attività ricreative e sportive, è tesa all'incremento della pratica sportiva, sia attraverso la realizzazione che la ristrutturazione e l'adeguamento degli impianti esistenti, che attraverso l'erogazione di contributi ad Enti e Associazioni che, senza scopo di lucro, perseguano il fine dell'aggregazione attraverso la pratica dello sport e delle attività ricreative.

Lo sviluppo culturale è perseguito direttamente dal Comune tramite manifestazioni, incontri, convegni o altre forme organizzative e attraverso l'erogazione di sovvenzioni ad Enti e Associazioni con finalità culturali e senza scopo di lucro.

#### ART. 6

Le funzioni di assistenza sociale sono realizzate mediante:

- 1) intervento di sostegno economico diretto all'interessato o al nucleo familiare;
- 2) l'assistenza domiciliare esercitata tramite l'U.S.L. N. 32 di Portomaggiore;
- 3) le vacanze e le cure termali per gli anziani;
- 4) integrazione di retta in case di riposo;
- 5) contributi di solidarietà.

#### ART. 7

# Contributi per assistenza sociale

Ai servizi di assistenza sono ammessi i cittadini che non esercitano alcuna attività professionale, pubblica o privata, oppure usufruiscano della pensione minima di vecchiaia o sociale e/o che siano invalidi senza sostentamento, oppure versino in condizioni di disagio economico o abbiano problemi di ordine sanitario e psicologico.

L'ammissione è disposta con deliberazione della Giunta Municipale, su richiesta scritta dell'interessato corredata dal parere dell'U.S.L. competente.

# ART. 8

Fruiscono del contributo assistenziale, prioritariamente, i cittadini che hanno domicilio nel Comune e si trovano in condizioni di difficoltà economiche e sociali e quindi quelli che, disponendo di mezzi finanziari insufficienti al loro sostentamento, versino in uno stato di disagio materiale o morale.

## ART. 9

Il Comune si riserva la facoltà di interrompere l'erogazione qualora, a suo insindacabile giudizio, siano venute meno le condizioni per le quali il contributo era stato concesso.

## ART. 9/BIS (1)

Il Comune rimborsa le quote di partecipazione alla spesa sanitaria alle persone e ai nuclei familiari riconosciuti indigenti, con le modalità di cui alla deliberazione di C.C. n. 34 del 29.05.1992.

#### ART. 10

#### Contributi di solidarietà

Sono ammessi ad usufruire di un contributo anche quei cittadini che abbiano momentaneamente la necessità di far fronte ad una spesa imprevista o eccezionale da sostenere per motivi di salute, di studio o di handicap anche momentaneo.

# ART. 11

L'ammissione al contributo di solidarietà è disposta, su domanda, dalla G.M. con atto deliberativo, previo accertamento dello stato di bisogno da parte dell'Amministrazione per mezzo dell'U.S.L. competente.

#### ART. 12

# Vacanze anziani e cure termali

Il Comune organizza annualmente le vacanze e cicli di cure termali per gli anziani residenti che facciano richiesta, con istanza inoltrata nel termine e nei modi indicati in apposito avviso al pubblico.

(1) Art. aggiunto con delib. di C.C. n. 34 del 29.05.1992.

#### ART. 13

# Quota da stabilire con proprio atto deliberativo

- Il Comune si farà carico della spesa complessiva per il trasporto e concederà sconti sulla retta di partecipazione nel modo seguente:
- 100% della retta, per pensionati minimi INPS con particolari disagiate condizioni famigliari e persone affette da handicaps particolarmente gravi;
- 50% della retta per pensionati minimi INPS non inseriti in nucleo famigliare che siano nullatenenti;
- retta intera: ogni altra categoria.

#### ART. 14 (1)

## Sconti per utenti del trasporto scolastico

Qualora si registrassero casi di utenze plurime dello stesso nucleo familiare oppure casi di utilizzo degli automezzi solo per l'andata o solo per il ritorno, si concederà uno sconto pari al 15% dell'importo complessivo dovuto.

## ART. 15 (1)

Qualora pervenissero richieste di utilizzo del servizio limitatamente ad alcuni mesi, questa Amministrazione concederà uno sconto pari al 30%, qualora l'utilizzo sia inferiore a mesi quattro, per periodi superiori a mesi quattro si dovrà provvedere al pagamento della retta intera.

#### ART. 15 BIS (2)

Le richieste di sconto di cui agli artt. 14 e 15 dovranno pervenire a questa Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

In sede di prima applicazione del regolamento, la scadenza di cui al comma precedente viene fissata al 31 gennaio 1992.

La G.M. stabilirà l'ammontare del contributo per i trasporti scolastici non giornalieri e legati a corsi di natura didattica organizzati dalla scuola.

- (1) Art. sostituito con delib. di C.C. n. 119 del 19.12.91
- (2) Art. aggiunto con delib. di C.C. n. 119 del 19.12.91

La G.M. può concedere ulteriori sconti o l'esenzione dal pagamento della retta su domanda motivata da particolare e comprovato disagio economico del nucleo familiare dello studente e previo accertamento dello stato di bisogno da parte dell'U.S.L.

#### ART. 17

Contributi per attività sportive, ricreative e culturali.

Entro il mese di Settembre di ogni anno il Comune pubblicherà un avviso con il quale indicherà i modi ed il termine entro il quale dovrà essere inoltrata domanda di contributo da parte delle Associazioni o gruppi, preferibilmente con sede nel territorio comunale che organizzano attività sportive, ricreative o culturali in via continuativa.

## ART. 18 (1)

Le Associazioni ed i gruppi dovranno presentare insieme all'istanza, un resoconto dell'attività svolta e da svolgere nel corso dell'anno ed il numero degli aderenti.

Il Presidente dell'Associazione od il Rappresentante ufficiale del gruppo dovranno presentare dichiarazioni sostitutiva di atto notorio che conterrà l'elencazione delle entrate e delle spese sostenute per il periodo interessato dal contributo e la esplicita menzione di aver effettuato l'opzione prevista dall'art. 1 della L. 398/91.

## ART. 19

Possono essere concessi contributi a singoli o Associazioni per attività culturali, ricreative e sportive, per feste, sagre, fiere, manifestazioni e prestazioni di vario tipo effettuate nell'ambito delle iniziative di cui sopra, svolte con carattere di occasionalità, nonchè ad Associazioni senza scopo di lucro che perseguano fini di sviluppo sociale, su domanda degli interessati da valutarsi caso per caso.

#### ART. 20

Vengono concessi, su richiesta, contributi ad Enti ed Associazioni che perseguano fini socialmente utili anche su scala nazionale con deliberazione della G.M.

(1) art. sostituito con deliberazione di C.C. n. 103 del 26.11.1993.

## ART. 21 (1)

## Contributi alle Scuole materne.

Il Comune nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio concede dei contributi alle istituzioni scolastiche private, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 25.01.1983, n. 6 con le modalità stabilite nelle convenzioni appositamente sottoscritte.

## ART. 22 (1)

- I contributi di cui al precedente art. 21 vengono corrisposti annualmente con deliberazione della G.C. per i seguenti fini:
- a) fornitura di attrezzature e strumenti didattici e di gioco;
- b) trasporto bambini che non possono essere accompagnati direttamente dai genitori o da altro familiare;
- c) servizio mensa autogestita;
- d) spese di funzionamento generale.

## ART. 23 (1)

I contributi di cui al precedente art. 21 verranno erogati sulla base dei contributi regionali e in riferimento ai seguenti parametri:

- spese sostenute per il servizio mensa, trasporto e per materiale didattico e generali;
- numero di iscritti e di sezioni;
- calendario scolastico;
- orario di funzionamento della scuola;
- presenza di bambini handicappati;
- presenza di trasporto speciale per handicappati;
- iniziative per la partecipazione delle famiglie alla gestione;
- retta di iscrizione e condizione per eventuali agevolazioni ed esoneri.
- (1) art. sostituito con deliberazione di C.C. n. 76 del 26.10.1992

#### ART. 24

Contributo pagamento retta case di \*riposo per anziani

Il Comune contribuisce al pagamento della retta in case di riposo per anziani non autosufficienti previo convenzionamento con gli anziani interessati e con la casa di riposo.

#### ART. 25

Sono ammessi alla contribuzione gli anziani che abbiano raggiunto i 75 anni di età; siano stati riconosciuti non autosufficienti con certificato medico dell'U.S.L.; siano in condizioni tali per cui gli interventi domiciliari non risultino più in grado di garantire un'idonea assistenza; non siano in grado di provvedere, nè essi stessi nè i familiari direttamente alla corresponsione della retta.

#### ART. 26

L'anziano e i familiari anche non conviventi sono tenuti a contribuire alla corresponsione della retta sulla base di accordi presi con l'Amministrazione Comunale la quale si avvarrà del parere dell'U.S.L.

#### ART. 27

## Commissione consultiva

La valutazione dei requisiti per essere ammessi a qualsiasi forma di contribuzione da parte del Comune, qualora non possano essere documentati e verificati con sufficiente certezza dalla Giunta Municipale, verrà effettuata da una commissione consultiva.

La Commissione risulta così composta:

- PRESIDENTE: Assessore competente

MEMBRI : 1 nominato dalla maggioranza

1 nominato dalla minoranza.

La commissione proporrà anche la quota di contribuzione spettante al Comune.

- 1) E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale;
- 2) Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991;
- 3) L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti e dei benefici loro attribuiti nel precedente esercizio;
- 4) L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992;

# ART. 29 (1)

- 1) L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
  - a) assistenza e sicurezza sociale -
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero -
  - c) attività culturali ed educative -
  - d) interventi straordinari di solidarietà -
  - e) altri benefici ed interventi (trasporto scolastico, vacanze anziani ecc.) -
- 2) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
  - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo -
  - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica -
  - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno -
  - d) durata, in mesi, dell'intervento -
  - e) norma di legge o regolamentare in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
- 3) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
  - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria -
  - b) indirizzo -
  - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica -
  - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno
  - e) disposizione di legge o regolamentare in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.
- (1) art. aggiunto con deliberazione C.C. n. 11 del 30.03.1992;

- 1) Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dagli uffici interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria;
- 2) L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici;
- 3) L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento;
- 4) Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

<sup>(1)</sup> art. aggiunto con deliberazione C.C. n. 11 del 30.03.92.